Conversione in Legge del D.L. 25 maggio 2021, n.73 ("Decreto Sostegni-*bis*"): novità in tema di lavoro e politiche sociali

La Legge n. 106, di conversione del D.L. n.73/2021, entrata in vigore lo scorso 25 luglio, ha modificato alcune delle previsioni inserite nel precedente testo del Decreto.
Di seguito le principali novità.

Contratti a termine

Viene nuovamente modificato l'art. 19 dl D. Lgs 81/2015.
Il testo di legge introduce infatti il la lettera b-bis) con cui si stabilisce che il contratto a termine può essere stipulato, oltre che per le ragioni già previste dal D. Lgs. 81/2015, anche per esigenze specifiche previste dai contratti collettivi.
In particolare, si prevede che fino al 30 settembre 2022 (inteso come data ultima per la stipula del contratto e non come data di scadenza del medesimo) può essere stipulato un contratto a termine (per la prima volta tra le medesime parti) con durata da "più di 12 mesi" fino a 24 mesi, anche indicando una delle nuove causali che possono essere previste dai contratti collettivi, inclusi quelli aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali causali, che la L.106/2021 definisce "specifiche", dovranno quindi essere dettagliate dalla contrattazione collettiva.
Le stesse nuove causali potranno essere utilizzate, a decorrere dal 25 luglio 2021, ai fini della proroga, del rinnovo (oltre i 12 mesi) oppure della stipula del contratto in deroga presso l'ITL (per un massimo di 12 mesi e per una sola volta).

Trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati soggetti al trattamento ordinario di integrazione salariale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.
Un'eccezione viene disposta per i datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili: infatti, per questo settore è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale, da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.
Infine, a decorrere dal 25 luglio e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti
Villa Roveda Associati